

60

Edizione n. 14/2023
16 novembre 2023



Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita dal 01 luglio 2023

Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi inail.


(DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI NR. 89 DEL 21 GIUGNO 2023)
(CIRCOLARE INAIL NR.47 DEL 08 NOVEMBRE 2023)

a cura di:

Giuseppe DE BIASE

Coordinatore del Centro Studi

ANCL U.P. di Bari Francesco & Vincenzo Leggiadro



PREMESSA

Con il decreto del 21 giugno 2023, n. 89, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha rivalutato le prestazioni economiche erogate dall'Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) nel settore industria con decorrenza **1° luglio 2023** e ha stabilito gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di **euro 19.221,30** e di **euro 35.696,70** annui.

L'Inail con la circolare 47 del 08 novembre 2023, acquisito il preventivo parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, aggiorna i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi con decorrenza 01 luglio 2023.

Vediamo quali sono i lavoratori assicurati contro gli infortuni e malattie professionali che dal 1° luglio 2023 vedono aggiornate le retribuzioni imponibili.

1. Lavoratori dell'area dirigenziale

dal 1° luglio 2023		
Retribuzione convenzionale	giornaliera	euro 118,99*
	mensile	euro 2.974,73

**per arrotondamento del valore di euro 118,989*



1.1. Lavoratori dell'area dirigenziale con contratto *part-time*

dal 1° luglio 2023	
Retribuzione convenzionale oraria	euro 14,87*

**euro 118,99:8*

2. Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita:

- detenuti e internati;
- allievi dei corsi di istruzione professionale;
- lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
- lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
- lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale;
- giudici onorari di pace e viceprocuratori onorari.



dal 1° luglio 2023		
Retribuzione convenzionale	giornaliera	euro 64,07*
	mensile	euro 1.601,78

* per arrotondamento del valore di euro 64,071

3. Familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis c.c.

dal 1° luglio 2023		
Retribuzione convenzionale	giornaliera	euro 64,33*
	mensile	euro 1.608,26

* per arrotondamento del valore di euro 64,3303

4. Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84

dal 1° luglio 2023	
Retribuzione convenzionale giornaliera x 12 gg. mensili	euro 1.433,04 (euro 119,42 x 12)

5. Retribuzione di ragguglio

dal 1° luglio 2023		
Retribuzione convenzionale	giornaliera	euro 64,07*
	mensile	euro 1.601,78


* per arrotondamento del valore di euro 64,071

6. Lavoratori parasubordinati

dal 1° luglio 2023	
Minimo e massimo mensile	euro 1.601,78 euro 2.974,73

7. Lavoratori sportivi

Un discorso a parte va fatto per i lavoratori sportivi a seguito del riordino e della riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo, attuati con decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e sue modifiche.



Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazioni coordinate e continuative si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria di cui all'art. 51 della Legge 289/2002. Pertanto, non soggetti alla tutela di competenza INAIL.

Lo stesso dicasi per gli sportivi del settore dilettantistico, che svolgono attività sportiva in qualità di volontari che sono anche essi tutelati dalla assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 51 della L. 289/2002.

Invece **a decorrere dal 1° luglio 2023**, per i lavoratori subordinati sportivi e i lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale che, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano attività sportiva verso un corrispettivo, si applicano i criteri di cui all'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo.

Pertanto la retribuzione da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è quella individuata ai sensi dell'articolo 29 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, vale a dire **la retribuzione effettiva**, con applicazione del minimale e del massimale di rendita di cui all'articolo 116, comma 3, del medesimo decreto, come stabilito con decreto 21 novembre 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.



dal 1° luglio 2023		
Minimo e Massimo	mensile	euro 1.601,78 euro 2.974,73
	annuale	euro 19.221,30 euro 35.696,70

8. Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali.

Con la guida nr. 59 del nostro Centro Studi F. & V. Leggiadro, abbiamo affrontato l'ampliamento dell'obbligo assicurativo per l'anno scolastico e accademico 2023/2024, ai sensi dell'art 18 del DL. 48/2023 convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, **relativamente agli alunni e studenti impegnati** anche *“nello svolgimento delle attività di insegnamento- apprendimento nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore”*.

Tale ampliamento assicurativo, riguarda anche gli alunni della scuola dell'infanzia fino a oggi esclusi.

Mentre per i docenti e studenti di scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali, l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali può essere attuata con *“forme particolari di gestione”* e il decreto ministeriale 10 ottobre 1985 ha previsto la copertura assicurativa dei dipendenti dello Stato mediante la speciale



forma della “gestione per conto dello Stato”.

Per gli alunni e studenti delle scuole o istituti di ogni ordine e grado non statali, l’assicurazione contro gli infortuni è assolta attraverso il pagamento di premi unitari annuali.

Pertanto, per l’anno scolastico e anno accademico 2022-2023, la misura del premio annuale a persona (per le sole esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro), aumenta **da euro 2,92 a euro 3,07**.

Considerato che il periodo assicurativo inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell’anno successivo, l’importo dovuto per la regolazione dell’anno scolastico 2022/2023 risulta uguale **a euro 2,92** (calcolato sommando 8/12 di euro 2,84 e 4/12 di euro 3,07).

Pertanto, per l’anno scolastico 2022/2023, il premio annuale a persona in sede di regolazione è calcolato moltiplicando il numero complessivo degli studenti, da comunicare all’Istituto entro il 30 novembre, per l’importo di euro 2,92 e detraendo da tale importo quanto già versato a titolo di anticipo per il medesimo anno.



Per l’anno scolastico e anno accademico 2023-2024 invece, in applicazione dell’articolo 18, di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, con il decreto ministeriale 13 ottobre 2023, n. 126 in corso di registrazione, il premio speciale unitario annuale per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali **degli alunni e studenti delle scuole e delle università non statali** è stato fissato per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2023-2024 nella misura di **euro 9,87** per ciascun alunno/studente a cui va aggiunta l’addizionale ex Anmil pari all’1% prevista dall’articolo 181 del testo unico.

Si riassumono gli importi da applicare per la regolazione del premio 2022/2023 e per l’anticipo del premio 2023/2024:

Alunni e studenti di scuole o istituti non statali	premio annuale a persona	Anno scolastico 2022/2023 regolazione	Anno scolastico 2023/2024 anticipo
		euro 2,92	euro 9,87

9. Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi IeFP)

Per gli allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi IeFP), il premio speciale annuale è fissato con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera



pari al minimale di rendita vigente alla data di inizio dell'anno formativo ed è aggiornato automaticamente in relazione alle variazioni apportate all'importo giornaliero di detto minimale.

A seguito della revisione del premio speciale unitario in argomento per effetto del decreto interministeriale 6 settembre 2022 e in relazione alla variazione della retribuzione minima giornaliera pari al minimale di rendita in vigore all'inizio dell'anno formativo 2023/2024 che convenzionalmente inizia il 1° settembre 2023, il premio speciale unitario annuale a carico degli istituti di formazione e degli istituti scolastici paritari accreditati dalle Regioni è il seguente:

Anno formativo 2023/2024	
Retribuzione minima giornaliera	euro 64,07
Premio speciale unitario annuale	euro 66,60